

INTERVENTO

Non c'è spazio per intese fittizie

di **Michele Tiraboschi**

L'accordo raggiunto l'8 marzo tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil ha dato il via libera, a vantaggio di un numero consistente di lavoratori e per una parte rilevante delle imprese del nostro Paese (quelle associate a Confindustria) all'attuazione del nuovo regime di detassazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2011. Sulla base di questo accordo sono già state firmate le prime intese territoriali. Altre ancora saranno firmate nei prossimi giorni coprendo, plausibilmente, anche imprese e settori che non rientrano nel sistema Confindustria.

Che questa fosse la strada da seguire, almeno per le imprese prive di contrattazione aziendale, lo hanno chiarito l'agenzia delle Entrate e il **ministero del Lavoro** con la circolare 3/E/2011.

L'articolo 1, comma 47, della legge 220/2010 stabilisce, infatti, che il regime di agevolazione sia prorogato fino alla fine del 2011 «in attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». È quindi a quest'ultima norma che occorre riferirsi quanto alle condizioni di accesso al beneficio. E questa, a sua volta, fa espresso riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato «in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali». La necessità di una previa individuazione da parte della contrattazione collettiva di secondo livello di quella parte del salario variabile assoggettata a detassazione risiede quindi nella norma di legge, non certo in una circolare, e risponde alla logica di incentivare e sostenere accordi collettivi decentrati di produttività.

Ciò che la circolare 3/E ha chiarito, al fine di evitare irrigidimenti che avrebbero paralizzato l'applicabilità della agevolazione, è la possibilità di convenire accordi territoriali quadro validi per una pluralità di setto-

ri o che comunque disciplinino la materia anche recependo i contenuti dei Ccnl di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale e via dicendo.

Le intese territoriali, ove raggiunte, potranno dunque recepire (si spera non pedissequamente) le disposizioni di tutti i Ccnl applicati presso le imprese di un territorio per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Questi accordi territoriali consentiranno, quindi, di applicare le agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Ccnl applicato in azienda erogati nel 2011, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Appare peraltro chiaro - o almeno dovrebbe esserlo - che la detassazione potrà operare solo dalla sottoscrizione dell'accordo. È esclusa, e non poteva essere diversamente, l'efficacia retroattiva dell'accordo territoriale che enterebbe in palese tensione con la lettera della legge e sarebbe fonte di inevitabile contenzioso con l'agenzia delle Entrate. In considerazione dell'autonomo valore negoziale che assume la sottoscrizione di ciascun accordo territoriale, l'applicazione del beneficio fiscale potrà cioè aver luogo solo in relazione alle prestazioni lavorative espletate successivamente alla sottoscrizione del medesimo, non certo con riferimento alle prestazioni rese prima della sua sottoscrizione.

L'autore è consigliere del **ministro del Lavoro Maurizio Sacconi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

